



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

UFFICIO ELETTORALE

NORME A FAVORIRE LA VOTAZIONE DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI

IL SINDACO

- Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 15 come modificata dall'art. 8 della legge 4 agosto 1993, n. 277;
- Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei servizi elettorali n. 3/1991, in data 3 febbraio 1991;

RENDE NOTO

Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto voto in altra sezione del Comune allocata in sede esente da barriere architettoniche.

Per lo scopo, sono state individuate le seguenti sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche o che, con apposite strutture appositamente predisposte, saranno accessibili con sedia a ruote:



SEZIONI	UBICAZIONE SEGGI
1-3- 5-8-10-11	Scuola Elementare "Collodi" ,Via Virgilio
2- 7- 13- 16	Scuola Elementare "Collodi" ,Via Rossini
17- 18- 19- 20- 21	Scuola Elementare "Ciuffini" ,Via Torino
23- 24- 25- 26- 27- 28	Scuola Media "Trilussa", P.zza XXV Aprile

In dette sezioni, adeguatamente arredate, gli elettori non deambulanti potranno agevolmente esercitare il loro diritto di voto nonché svolgere funzioni di componente di seggio elettorale o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

Per esercitare il diritto di voto in sezione diversa da quella di iscrizione dovrà essere esibito, unitamente al certificato elettorale, attestazione medica rilasciata gratuitamente dall'Azienda Sanitaria Locale, anche in precedenza per altri scopi o di copia autenticata della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è inserito nel sito web istituzionale di questo comune.

